



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2025

CHIARA DI MARCO

Ripensare il soggetto di diritto: autonomia, relazione e vulnerabilità nella prospettiva femminista

ABSTRACT - The essay addresses the contemporary crisis of the notion of the legal subject by interrogating the foundations of modern legal thought through the categories of feminist theory. The figure of the subject, constructed around a model of proprietary autonomy and disembodied rationality, has historically operated as a mechanism of exclusion, concealing an androcentric structure of power beneath the guise of legal universalism. Drawing on the tradition of natural law and the subsequent theoretical shift introduced by modern philosophy, the essay highlights how the universalism of the subject has presupposed the exclusion of the feminine: the social contract is grounded in an implicit sexual contract that assigns women a subordinate position. Building on this premise, the essay brings into dialogue several strands of feminist philosophy, conceived as critical tools capable of unveiling the political dimension of law and orienting its conceptual renewal. From this perspective, the crisis of the subject becomes an opportunity to rethink its premises: autonomy is reframed as a relational practice, vulnerability as a principle of interdependence and shared responsibility, and subjectivity as a dynamic space of negotiation and transformation.

KEYWORDS - legal subject - feminist theory – autonomy – vulnerability – universalism - subjectivity.

CHIARA DI MARCO*

**Ripensare il soggetto di diritto: autonomia, relazione e vulnerabilità
nella prospettiva femminista****

SOMMARIO: 1. *Introduzione* - 2. *Genealogia del soggetto di diritto ed esclusione del femminile* - 3. *Decostruire o rimaneggiare il soggetto di diritto?* - 4. *Proposte di riarticolazione: soggetti di relazione.*

«*Woman is being buried. But as she sinks she also remains, Other. Never entirely obliterated. 'The Other, remains.' As she remains she waits. The threshold between hope and ultimate silence can be protected if Woman is allegorized as the gatekeeper who continually calls to the Other. The writing of the feminine also celebrates Woman as threshold to Other-Love*»¹.

1. *Introduzione*

La nozione di soggetto di diritto, sulla quale la scienza giuridica ha costruito la sua grammatica, ha agito come frontiera mobile, separando chi è riconosciuto come pienamente titolare di diritti da chi non lo è, chi appartiene all'ordine politico-giuridico e chi ne resta ai margini. Dal maschio borghese, dotato di natura razionale e titolare di diritti inalienabili, al consumatore che opera nella realtà concorrenziale del mercato, l'evoluzione della nozione di soggetto di diritto è la storia della scelta di un parametro dominante e, dunque, la storia di un'esclusione.

La figura del soggetto di diritto non è solo un referente tecnico, ma una forma di organizzazione del senso che stabilisce ciò che conta come umano, politico e relazionale. Ciò implica che le trasformazioni contemporanee – dall'emergere di soggettività digitali e collettive alla crescente attenzione per il riconoscimento della soggettività giuridica delle entità naturali – non possono essere comprese senza mettere in questione i fondamenti del diritto moderno, dall'individualismo proprietario all'autonomia razionale. Da tempo ormai la nozione di soggetto di diritto subisce una dilatazione costante: non più centro autonomo e razionale di decisione, non più sovrano assoluto della realtà circostante, il soggetto

* Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Teramo.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ D. CORNELL, *Beyond Accomodation: Ethical Feminism, Deconstruction and the Law*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 1991, p. 203.

appare come un fascio di dati incessantemente manipolati dagli algoritmi, un elemento tra gli altri di un ecosistema fragile e interconnesso. Il soggetto non è il punto fermo su cui edificare una *reductio ad unum*, ma un'entità plurale, instabile, continuamente ridefinita da trasformazioni sociali, tecnologiche e culturali.²

Parlare di soggetto significa, allora, riconoscere la fragilità costitutiva di una figura di relazione che non può assurgere a principio assoluto, ma è il risultato di processi storici, politici e simbolici che ne ridisegnano continuamente i contorni. Se, dunque, il soggetto non costituisce un universale trascendentale ma una costruzione discorsiva prodotta entro specifici regimi di potere, una delle prospettive migliori per comprendere cosa avviene nell'ambito della soggettività giuridica è quella offerta dalle autrici femministe. Scopo del presente saggio è proprio quello di indagare come i contributi fondamentali di alcune teorie femministe possano offrire un utile supporto alla comprensione di una categoria giuridica attraversata da crisi costanti. A tal fine nel terzo paragrafo si tenterà di delineare i punti nevralgici del pensiero di Catherine MacKinnon e Drucilla Cornell, per tracciare pratiche di ri-significazione del concetto di soggetto, mentre nel quarto paragrafo, dedicato alle «proposte di riarticolazione» della soggettività giuridica, verranno esaminate le riflessioni sui concetti di

² Si veda J. BOYLE, *Is Subjectivity Possible? The Post-Modern Subject in Legal Theory*, in *University of Colorado Law Review*, 1991. L'autore problematizza la nozione di soggettività giuridica come costruzione discorsiva e istituzionale, mostrando la necessità di ripensare il soggetto di diritto oltre la concezione moderna dell'autonomia individuale.

Sul versante della riflessione giuridica contemporanea, si vedano S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, e ID., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, che propongono una ridefinizione inclusiva e relazionale della soggettività giuridica; nonché N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari, 2004, dove viene messa in luce la crisi del soggetto come centro unificante dell'esperienza normativa.

Vale la pena tenere presente, inoltre, la ricostruzione di Maria Rosaria Marella, che si avvale dello studio delle "tre globalizzazioni" descritte da Duncan Kennedy nell'opera *The New Law and Economic Development. A Critical Appraisal*. L'autrice ricorda come il soggetto di diritto sia «(...) una delle più importanti creazioni di quella scienza giuridica europea che tocca il suo apice nel periodo del pensiero giuridico classico (...), ossia in quella fase di elaborazione del diritto che occupa all'incirca la seconda metà del XIX secolo. Nel suo fondamento tecnico-giuridico tale nozione è rimasta quasi inalterata nel corso della seconda globalizzazione, cioè in quella fase di sviluppo e circolazione del pensiero giuridico che occupa la prima parte del XX secolo fino all'incirca l'inizio degli anni Settanta, ed è caratterizzata dall'egemonia del pensiero sociale.» M. R. MARELLA, *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di) *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 2020, p. 54.

autonomia, relazione e vulnerabilità sviluppate da Jennifer Nedelsky, Martha Fineman, Judith Butler e Athena Athanasiou.

Lo sguardo della critica femminista consente di aprire lo spazio a configurazioni plurali, intersezionali e in continua trasformazione. In questo senso, la riarticolazione del soggetto in chiave femminile rappresenta un tentativo di restituire la categoria giuridica come campo di conflitto, negoziazione e ridefinizione simbolica.

I contributi delle teorie femministe non dovrebbero essere intesi come un correttivo eventuale da applicare a un sistema che rimane inalterato nella sua ossatura, ma come strumenti fondamentali atti a disvelare e demistificare le esclusioni prodotte dagli istituti giuridici.³

È la letteratura femminista a mostrare in maniera sistematica e costante come il diritto positivo traduca e rafforzi le stratificazioni simboliche e materiali che hanno garantito il primato maschile; è la letteratura femminista a descrivere cosa significa incarnare una categoria formalmente inclusa nell'ordinamento, ma destinataria di diritti limitati e condizionati. L'indagine femminista volta a smascherare e decostruire le forme attraverso cui gli istituti giuridici hanno reso invisibile il femminile – naturalizzando la subordinazione e producendo esclusioni sistematiche – non è limitata alla descrizione della condizione delle donne e può essere il punto di partenza dal quale studiare i cambiamenti in atto della soggettività giuridica.

Per analizzare le relazioni simboliche e materiali che definiscono l'accesso alla soggettività giuridica è necessario comprendere che il cuore stesso della soggettività è stato plasmato da relazioni di potere. Occorre sviluppare una riflessione capace di mettere in luce la dimensione performativa del discorso giuridico, investigando come esso costruisca identità, attribuisca capacità, generi esclusioni. In tal senso, l'ottica

³ Per un'analisi approfondita delle descrizioni e delle narrazioni attraverso cui si è costruita la storia del femminismo occidentale si veda C. HEMMINGS, *Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory*, Duke University Press, Durham, 2011, che mostra come le genealogie del femminismo producono effetti politici nella definizione stessa della soggettività femminile. Sulla necessità di un uso critico delle categorie interpretative del femminismo e sul rapporto tra postmodernismo e teoria femminista si veda L. NICHOLSON (a cura di), *Feminism/Postmodernism*, Routledge, London, 1989. Si consultino inoltre J. SCOTT, *Gender and the Politics of History*, Columbia University Press, New York, 1988, per la ricostruzione del genere come categoria storica, e T. DE LAURETIS, *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*, Indiana University Press, Bloomington, 1987, per l'analisi dei dispositivi culturali e discorsivi di costruzione del soggetto femminile.

femminista fornisce una chiave epistemologica per comprendere la natura costruttiva del diritto e aprire spazi di sovvertimento della sua architettura concettuale. Del resto, il diritto, in quanto pratica simbolica e istituzionale, ha sempre operato come meccanismo di inclusione ed esclusione. Le donne hanno spesso occupato una posizione liminare: formalmente incluse, ma sostanzialmente subordinate; nominalmente titolari di diritti, ma in realtà vincolate da strutture che ne limitavano l'effettivo esercizio. Decostruire questa frontiera significa non solo denunciare le forme di esclusione, ma anche immaginare nuove modalità di produzione della soggettività.

La filosofia del diritto, così intesa, diventa uno strumento capace di svelare quei significati celati ad uno sguardo accomodante, che non si preoccupa di problematizzare il senso degli istituti giuridici.

La soggettività giuridica, allora, smette di essere un presupposto e diventa un problema: un nodo teorico da indagare criticamente per comprendere come il diritto contribuisca a strutturare le relazioni sociali e simboliche.

2. *Genealogia del soggetto di diritto ed esclusione del femminile*

La premessa logica della scienza giuridica moderna e delle codificazioni europee-continentali risiede nella definizione astratta di soggetto di diritto, che segna la linea di demarcazione tra le esperienze giuridiche antiche e quelle moderne.⁴

È nel corso del XVIII secolo che si giunge all'identificazione tra le nozioni di uomo-individuo, inteso in senso biologico-naturalistico, e di persona, quale elemento rilevante per l'ordinamento giuridico. Il principio di personalità diviene così il nucleo assiologico e giuridico che legittima l'attribuzione all'individuo dello statuto di persona, concepita come centro autonomo di imputazione delle situazioni giuridiche soggettive. In tal senso, il diritto della personalità esprime la struttura stessa della soggettività giuridica moderna, configurandosi come una *potestas generalis* – ossia come la capacità originaria dell'uomo di essere centro d'imputazione di rapporti e situazioni giuridiche. Tale capacità, lungi dall'essere derivata da specifiche attribuzioni normative, costituisce il presupposto logico e funzionale dell'ordinamento giuridico stesso, in quanto ogni posizione giuridica presuppone un soggetto nel quale il diritto possa realizzarsi.

⁴ È quanto afferma Riccardo Orestano in R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1968, p. 78.

Con il principio di personalità, l'universale riconoscimento della natura razionale dell'uomo diventa il principio etico che annulla le differenze e consente la creazione di uno spazio privilegiato, cui solo l'essere umano può accedere. L'uomo trova in se stesso il suo valore e diviene l'unico responsabile del suo destino, libero di realizzare i suoi progetti attraverso i poteri concessi dal diritto. Il concetto di persona umana, tuttavia, non contiene soltanto il presupposto di un io autocosciente, non si esaurisce nella pura coscienza individuale, ma assume una valenza etico-universale che consente di astrarre dalle differenze empiriche per postulare l'eguaglianza ontologica e giuridica di tutti gli esseri umani.⁵

Sono le dottrine del diritto naturale che contribuiscono a trasformare il principio etico della personalità in principio giuridico. Già con Francisco Suárez il diritto naturale, pur restando ancorato a un ordine teologico, comincia a essere pensato come un principio conoscibile attraverso la ragione umana, e dunque, immanente al soggetto. Su questa linea si colloca Ugo Grozio che definisce il diritto naturale come «*qualitas moralis personae ad aliquid iuste habendum aut agendum*»⁶ descrivendo il diritto non come un precetto esterno, ma come una disposizione razionale e morale inscritta nella persona, che consente l'agire giusto e il possesso legittimo. La *recta ratio* diventa il criterio attraverso cui l'uomo riconosce ciò che gli è lecito o illecito in base alla sua stessa natura razionale.

In questo quadro si inserisce la ricostruzione della soggettività giuridica proposta da Yves Charles Zarka⁷, secondo il quale la nascita della persona morale moderna si articola a partire da due figure fondamentali: Samuel Pufendorf – con il *De jure naturae et gentium* – e John Locke, autore dell'*Essay concerning Human Understanding*. In Pufendorf, la soggettività giuridica si radicalizza nella forma dell'obbligazione come elemento fondativo della convivenza civile: l'uomo, per sua natura, è obbligato al rispetto dei diritti altrui, non per impulso naturale, ma per forza della ragione e della sociabilità. Locke, invece, individua nella coscienza di sé e nella continuità dell'identità personale i presupposti dell'attribuzione

⁵ Per una riflessione sul processo di "universalizzazione" della soggettività giuridica si rimanda a H. COING, *Der Rechtsbegriff der menschlichen Person und die Theorien der Menschenrechte*, in E. WOLFF (a cura) di, *Beiträge zur Rechtsforschung. Deutsche Landesreferate zum 3. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung*, Duncker & Humblot, Berlin, 1954, pp. 25-49.

⁶ H. GROTIUS, *De Iure Belli ac Pacis*, a cura di G. Bongiovanni, vol. I, libro I, cap. I, §4, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 69.

⁷ Y. C. ZARCA, *L'invenzione del soggetto di diritto*, in *Filosofia politica*, 3/1997, pp. 427-444.

morale e giuridica: è il soggetto che pensa, ricorda e giudica a essere titolare di diritti e responsabilità. La *qualitas moralis*, così concepita, assume quindi un duplice significato: è la base della normatività giuridica (poiché consente la qualificazione di atti e posizioni soggettive), ma è anche il fondamento della soggettività moderna.

Secondo Zarka, la prima definizione di soggetto di diritto è elaborata da Gottfried Wilhelm Leibniz⁸, il quale – a differenza di Grozio – determina la persona come *soggetto* della qualità morale. Sebbene in Grozio il diritto naturale sia definito come una qualità morale attribuita alla persona, fondata sulla ragione naturale e orientata al giusto possesso o all'agire lecito (*ad aliquid iuste habendum aut agendum*), è l'elaborazione della persona in quanto *soggetto* di tale qualità a mancare. In altri termini, Grozio riconosce alla persona una condizione giuridica, ma non la concepisce ancora come principio costitutivo e fondativo del diritto nel senso proprio della modernità.

Leibniz, invece, introduce una svolta ontologica e teorica: la *qualitas moralis* non è più una semplice proprietà che qualifica certi atti o rapporti, ma diventa una determinazione essenziale della persona in quanto monade morale, capace di volontà, discernimento e responsabilità. In tal modo, la persona non è soltanto il termine passivo di un'assegnazione normativa, ma è assunta come origine soggettiva della normatività, come entità morale capace di disporre di sé in rapporto con altri secondo regole razionali di giustizia. Questa concezione introduce una nozione radicalmente nuova: il soggetto di diritto come centro attivo di imputazione.

Per Zarka, questa elaborazione leibniziana costituisce un momento decisivo nella genealogia della soggettività moderna. Essa segna il passaggio da una concezione del diritto come oggettività normativa, fondata su un ordine metafisico o teologico, a una configurazione del diritto come relazione tra soggetti morali, ciascuno dei quali si riconosce come libero e responsabile all'interno di un ordine razionale. La soggettività giuridica moderna, secondo questa lettura, nasce nel momento in cui la qualità morale non è più pensata come una qualificazione esterna, bensì

⁸ «Subiectum qualitatis moralis est persona, seu substantia rationalis. Persona est Deus, Angelus, Mortuus, Homo, Universitas (...) Subiectum iuris non est haereticus, apostata, etc., reus lesae maiestatis. Subiectum obligationis non est pupillus sine tutoris auctoritate.» G. W. LEIBNIZ, *Elementa juris civilis*, in *Sämtliche Schriften und Briefe*, VI, 2, Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1971, pp. 36-39.

come qualcosa che scaturisce dalla struttura stessa della persona, in quanto soggetto capace di agire e di obbligarsi.⁹

A questo punto, tuttavia, bisognerebbe precisare che la persona come entità morale, capace di disporre di sé e di relazionarsi con gli altri seguendo le regole della ragione, non è un individuo di sesso femminile. Parallela alla storia della nascita ed evoluzione della soggettività giuridica, si sviluppa la genealogia dell'esclusione femminile dalla condizione di persona come origine soggettiva della normatività: la soggettività giuridica non è universale, bensì un attributo maschile.

Come scrive Carole Pateman «soltanto gli esseri di sesso maschile sono dotati degli attributi e delle capacità necessari per stipulare contratti, il più importante dei quali è il detenere la proprietà della propria persona; soltanto gli uomini, cioè, sono individui».¹⁰ Le classiche rappresentazioni dello stato di natura presuppongono un sistema di soggezione sessuale per il quale le donne non sono parte del contratto originario, ma ne sono l'oggetto. Il presupposto del contrattualismo classico in virtù del quale tutti gli individui nascono liberi ed eguali, non è esteso alle donne: «(...) tranne che nella teoria di Hobbes, in cui entrambi i sessi sono dipinti come naturalmente liberi ed eguali, i contrattualisti sostengono anche che il diritto degli uomini sulle donne abbia una base naturale».¹¹

Il racconto del contratto sociale è un racconto sessualmente differenziato e la nascita stessa della società civile si basa sulla subordinazione sessuale delle donne, il cui fondamento viene rinvenuto nella natura. Nella ricostruzione dello stato di natura fornita da Locke, l'uomo e la donna non si collocano come soggetti reciprocamente autonomi e simmetrici, bensì come entità differenziate sul piano naturale: solo l'uomo possiede pienamente, per diritto naturale, le prerogative della libertà e

⁹ Per una lettura critica della visione di Zarka si rimanda a T. GAZZOLO, *Diritto filosofico. Il soggetto e la persona*, vol. 2, Epieikeia, Torino, 2025. Gazzolo critica l'impostazione di Zarka, contestando tanto la ricostruzione genealogica quanto il presupposto teorico secondo cui il soggetto di diritto deriverebbe da una qualità naturale o morale dell'uomo. A suo avviso, tale concezione proietta retroattivamente categorie moderne su un contesto che ne era privo e confonde il piano ideologico con quello tecnico-giuridico. Per Gazzolo, la soggettività non precede il diritto ma è da esso prodotta: il soggetto di diritto non è un principio originario, bensì una posizione istituita dalla norma. In questo senso, egli rovescia la prospettiva zarkiana, mostrando come sia il diritto a generare il soggetto, e non viceversa.

¹⁰ C. PATEMAN, *The Sexual Contract*, Stanford University Press, Stanford, 1988; tr. it. C. PATEMAN, *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, a cura di C. BIASINI, Moretti & Vitali, Bergamo, 2015, p. 34.

¹¹ *Ivi*, p. 80.

dell'eguaglianza; il potere coniugale ha origine naturale e la donna permane in una condizione di subordinazione strutturale.

Jean-Jacques Rousseau formalizza l'idea di volontà generale come espressione della libertà collettiva nel suo *Du contrat social*, ma nei suoi scritti complementari, in particolare nell'*Émile* e nella *Lettera a d'Alembert*, esplicita senza ambiguità che l'ordine civile stesso dipende da una struttura di diseguaglianza sessuale: «la donna è fatta per cedere all'uomo»¹², egli scrive, e tale verità sarebbe garantita dalla natura, ossia dalla diversa costituzione fisica e psichica dei due sessi. Il diritto del marito sulla moglie non è dunque frutto di un contratto esplicito, ma di un ordine naturale incorporato nell'organizzazione sociale e sentimentale dell'individuo stesso. Sophie, la donna ideale descritta nell'*Émile*, non partecipa alla vita pubblica né alla formazione della volontà generale; la sua virtù consiste nell'obbedienza, nella dolcezza, nell'arte di piacere e contenere il desiderio maschile.

Questo percorso di naturalizzazione della diseguaglianza sessuale ha implicazioni profonde: come osserva Carole Pateman, la narrazione contrattualistica dell'origine del potere politico, lungi dall'essere un superamento del dominio patriarcale, lo presuppone e lo rinnova in forme più astratte e pervasivamente ideologiche. Il contratto sessuale, invisibile ma fondamentale, precede e rende possibile il contratto sociale: il consenso maschile alla convivenza politica si fonda sul dominio privato sulle donne.

La differenza sessuale viene così inscritta nell'ontologia politica moderna non come un accidente storico o una costruzione culturale, ma come fondamento essenziale dell'ordine civile. La libertà universale, proclamata come diritto naturale, si costituisce sull'esclusione di metà dell'umanità. L'universalismo moderno, lungi dall'essere neutrale, si rivela allora come una costruzione situata, sessuata, e ideologicamente parziale.

In quest'ottica l'individuo come entità presociale, preesistente rispetto alla formazione di legami e relazioni con gli altri è proprietario del suo corpo e delle sue capacità. Se il soggetto giuridico moderno è stato costruito a partire da una logica della proprietà, dell'autonomia e della razionalità disincarnata, allora ripensare la soggettività giuridica alla luce delle esperienze femminili significa decostruirne l'impalcatura teorica e ricostruirla su basi relazionali e situate.

La lettura del soggetto giuridico prodotto della genealogia maschile nasce sulla base di un'esclusione originaria: quella delle donne, la cui

¹² J.J. ROUSSEAU, *Emilio o dell'educazione*, a cura di Andrea Potestio, Edizioni Studium, Roma, 2016, p. 358.

collocazione resta nel privato, nella riproduzione, nella dipendenza affettiva e materiale. Il diritto moderno, pur pretendendo di essere universale, è costruito attraverso la negazione dell'altro del soggetto, ovvero il corpo sessuato e storicamente determinato delle donne. In questo quadro, dunque, la soggettività giuridica femminile è sempre segnata da una tensione performativa: da una parte l'inclusione nei regimi di cittadinanza e diritto, dall'altra l'eccedenza o l'inadeguatezza rispetto alle norme costitutive del soggetto giuridico. L'assenza del femminile non è un vuoto contingente, ma l'effetto strutturale di una costruzione simbolica che definisce la soggettività a partire dalla rimozione della differenza.

Non è la donna a essere fuori dal diritto, ma è il diritto stesso a essere stato concepito *fuori dalla donna*: il diritto, infatti, in quanto espressione di un ordine simbolico androcentrico, non dispone di un lessico capace di nominare la differenza sessuale senza subordinazione. In altre parole, il soggetto femminile non è escluso da un diritto universale, ma è incluso in quanto *altro da sé*, attraverso pratiche giuridiche che lo riconoscono solo a condizione della sua assimilazione al modello maschile. La sua inclusione nel discorso giuridico è sempre condizionata: per essere riconosciuta come soggetto di diritto, la donna è chiamata ad assimilarsi a un paradigma che non nasce dalla sua esperienza, ma da quella maschile. Questo processo non avviene in modo esplicito o coercitivo, bensì attraverso pratiche di normazione che operano secondo una logica inclusiva-escludente: includono ciò che può essere ricondotto a un codice già dato, escludendo ciò che eccede o resiste a tale codificazione. In tal senso, l'inclusione della soggettività femminile avviene a condizione che essa si renda conforme, traducibile, intelligibile all'interno delle griglie concettuali proprie del diritto moderno.

L'apparente neutralità del diritto è, dunque, il risultato di una costruzione storica e simbolica che ha sistematicamente espunto la differenza sessuale dalla fondazione della soggettività giuridica. Il contratto sociale moderno, così come i moderni istituti giuridici, sono concepibili solo attraverso una rimozione originaria: quella del corpo sessuato, della riproduzione, della dipendenza materiale ed emotiva, elementi storicamente associati alla condizione femminile. Il diritto si fonda, quindi, non su una neutralità effettiva, ma su una particolare modalità di produzione simbolica del soggetto, che seleziona quali caratteristiche debbano essere valorizzate e riconosciute per entrare nello spazio della cittadinanza e della titolarità giuridica.

L'effetto di questa costruzione non è solo la marginalizzazione del femminile, ma la sua riconfigurazione secondo un'identità normativa che ne compromette l'autonomia simbolica. Il riconoscimento giuridico, lungi dall'essere un atto meramente descrittivo, si rivela così una forma di potere: il diritto non si limita a registrare soggetti preesistenti, ma li produce attraverso l'interiorizzazione di categorie normative che definiscono ciò che è visibile, dicibile, giuridicamente pensabile. Il soggetto femminile, in questa cornice, è prodotto all'interno di un ordine del discorso che ne riconosce l'esistenza solo a patto di privarla della sua differenza, di ridurla all'unità del soggetto maschile universale.

3. *Decostruire o rimaneggiare il soggetto di diritto?*

Il soggetto giuridico e lo stesso concetto di persona, dunque, non sono realtà stabili, ma campi di tensione, coefficienti sociali che esprimono il punto di vista maschile.

Are Women Human? Si chiedeva provocatoriamente Catherine MacKinnon quasi vent'anni fa, riportando l'attenzione sulla realtà violata e compressa delle donne, spiegandoci che il genere non si configura primariamente come una differenza o una mera categoria identitaria, bensì come una forma strutturale di diseguaglianza radicata nell'esperienza storica, materiale e relazionale delle donne. Lungi dall'essere un costrutto neutro o meramente descrittivo, il genere si manifesta come una rete di rapporti di potere – rapporti che sono iscritti nei corpi, nei linguaggi, nelle istituzioni e nei dispositivi normativi – che traggono la propria coerenza dalla condizione concreta della subordinazione sessuale.

Il discorso accademico, troppo spesso intento a smussare le asperità teoriche attraverso il lessico della differenza o della pluralità, rischia di eludere il cuore della questione: ovvero il legame intrinseco tra genere e dominio. Parlare di "donne" non significa ascrivere degli individui a una categoria omogenea, ma riconoscere una comune posizione di vulnerabilità sociale e giuridica, nonostante le differenze interne che attraversano tale soggettività. Il potere di supremazia maschile, infatti, si esercita su soggetti differenti ma accomunati dal fatto di essere posti, simbolicamente e materialmente, in una posizione di inferiorizzazione.

Come spiega MacKinnon, nella teoria femminista, «"donne" non era una categoria astratta (...). Il suo contenuto era l'esperienza sostanziale che le donne possedevano, con tutte le loro particolarità e varianti. Non perché

la teoria corrispondesse a questa realtà, ma perché la teoria era costituita da essa. Non era una teoria generale dei particolari, era una teoria fatta da questi particolari: una teoria particolare. Era costituita a partire dalle esperienze di abuso e violazione delle donne e rispondeva a queste esperienze». ¹³

La discriminazione sessuale non è una questione morale, ma è una concreta e contingente questione politica che, come tale, va trattata. Le donne non possono limitarsi a pensare il mondo, perché lo vivono e ne sperimentano la granitica realtà; per questo, anche dall'alto dei sistemi speculativi gettano lo sguardo sui fatti, che dovrebbero – almeno talvolta – orientare la traiettoria delle riflessioni.

Oltre ai noti interventi in ambito giurisprudenziale – dal riconoscimento delle molestie sessuali come discriminazione di genere negli Stati Uniti alla difesa delle donne bosniache e croate nei processi per genocidio – MacKinnon offre un contributo di grande rilievo anche sul piano teorico. A partire dalla sua impostazione, emerge con chiarezza come la differenza di genere non rappresenti un presupposto originario, ma piuttosto un effetto delle strutture di potere:

«The differences attributed to sex become lines that inequality draws, not any kind of basis for it. Social and political inequality begins indifferent to sameness and difference. Differences are inequality's post hoc excuse, its conclusory artifact, its outcome presented as its origin, its sentimentalization, its damage that is pointed to as the justification for doing the damage after the damage has been done. (...) Inequality comes first; difference comes after». ¹⁴

¹³ C. A. MACKINNON, *Are Women Human? And Other International Dialogues*, Harvard University Press, Cambridge, 2006; tr. it. C. A. MACKINNON, *Le donne sono umane?* a cura di A. Besussi, A. Facchi, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 153.

¹⁴ «Le differenze attribuite al sesso diventano le linee che l'ineguaglianza traccia, non la sua base. L'ineguaglianza sociale e politica comincia ignorando la somiglianza e la differenza. Le differenze sono la scusa postuma dell'ineguaglianza, il suo artefatto conclusivo, il suo esito presentato come la sua origine, la sua sentimentalizzazione, il danno che viene additato come giustificazione per infliggerlo dopo che è stato inflitto, le distinzioni che la percezione è socialmente organizzata a notare perché l'ineguaglianza dà loro conseguenze per il potere sociale. Il genere potrebbe non codificarsi nemmeno come differenza, non significare distinzione a livello epistemologico, se non fosse per le sue conseguenze sul potere sociale. Distinzioni di corpo o mente o comportamento vengono indicate come causa piuttosto che come effetto, senza rendersi conto che sono così profondamente effetto e non causa, che persino indicarle è un effetto. L'ineguaglianza viene prima; la differenza dopo.» C. A. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press,

La differenza di genere appare come una costruzione funzionale al mantenimento dei rapporti di potere, un effetto che il sistema sociale e giuridico tende a presentare come causa, naturalizzando così le proprie gerarchie. Il nodo nevralgico della questione è proprio questo: le differenze sono definite dal potere, quindi un'operazione di mera valorizzazione di queste, rischia di mettere in luce e riproporre la struttura dominante, la legge dell'uno. Nel paradigma della somiglianza, la valutazione delle donne avviene in riferimento al modello maschile; la loro uguaglianza viene misurata in base al grado di prossimità a tale parametro. Nel paradigma della differenza, invece, esse vengono giudicate in base alla loro distanza dall'uomo e la loro femminilità è definita proprio attraverso questa mancanza di corrispondenza. In entrambi i casi, la mascolinità si configura come punto di riferimento universale. Nell'ottica di MacKinnon, quando le questioni di genere sono viste alla luce di questo doppio standard, si perpetua semplicemente il punto di vista del potere.

Qual è il ruolo del diritto in tale prospettiva? Quello di normalizzare e rendere ontologica la dominanza maschile:

«Through legal mediation, male dominance is made to seem a feature of life, not a one-sided construct imposed by force for the advantage of a dominant group. To the degree it succeeds ontologically, male dominance does not look epistemological: control over being produces control over consciousness, fusing material conditions with consciousness in a way that is inextricable short of social change. Dominance reified becomes difference. Coercion legitimated becomes consent».¹⁵

La legge, dunque, è il momento creativo-performativo necessario alla stabilità del potere e alla narrazione del significato sociale imposto; la legge non è al di sopra del genere, ma è una delle sue strutture portanti. La dimensione giuridica è già connotata sessualmente ed è già diseguale, essendo espressione e riferimento del potere maschile che scrive e pensa

Cambridge, 1991, pp. 218-219. (Da ora in poi le traduzioni dall'inglese all'italiano presenti in nota sono di chi scrive).

¹⁵ «Attraverso la mediazione giuridica, la dominanza maschile appare come una caratteristica della vita, non come una costruzione unilaterale imposta con la forza a vantaggio di un gruppo dominante. Nella misura in cui riesce ontologicamente, la dominanza maschile non sembra epistemologica: il controllo sull'essere produce controllo sulla coscienza, fondendo condizioni materiali e coscienza in un modo inestricabile se non attraverso il cambiamento sociale. La dominanza reificata diventa differenza. La coercizione legittimata diventa consenso.», *Ivi*, p. 238.

norme e costituzioni. Ecco perché ogni invocazione all'osservanza del principio di eguaglianza rispetto alla possibile "femminilizzazione" della dimensione giuridica non ha senso: l'uguaglianza tra i sessi non è la condizione normativa di partenza.

Il femminismo, allora, diventa sistema speculativo che sollecita strumenti peculiari estesi anche al diritto e alla stessa nozione di eguaglianza: non quella aristotelica che, postulando il trattamento dei simili in modo simile e dei diversi in modo diverso, imporrebbe alle donne di dover dimostrare una somiglianza agli uomini per ottenere diritti che gli uomini hanno solo in virtù della loro esistenza. Il mero fatto accidentale di essere un uomo fornisce diritti originari e una posizione di privilegio che è la dimensione di disuguaglianza dalla quale il diritto comincia a legiferare:

«To define the reality of gender as difference and the warrant of equality as sameness not only guarantees that sex equality will never be achieved; it is wrong on both counts. Sex in nature is not a bipolarity, it is a continuum; society makes it into a bipolarity. Once this is done, to require that one be the same as those who set the standard-those from whom one is already socially defined as different—simply means that sex equality is conceptually designed in law never to be achieved».¹⁶

Il mito che la disuguaglianza di genere sia stata superata è rafforzato proprio dal linguaggio della neutralità: applicare la legge, così come è attualmente definita, significa rafforzare il punto di vista maschile, nonostante si affermi di fare esattamente l'opposto.

Il compito del diritto, nella visione di MacKinnon, è proprio quello di svelare la falsità di una concezione ontologica della supremazia maschile, dando un nome alle fattispecie della subordinazione femminile per renderle visibili e dicibili. Il diritto è il veicolo della parola, la realizzazione concreta delle rappresentazioni e degli spazi aperti attraverso il linguaggio.

Ma come aprire nuovi spazi e nuove rappresentazioni che consentano di riscrivere e ricodificare un diverso accesso delle dimensioni femminili nella realtà sociale?

¹⁶ «Definire la realtà di genere come differenza e il fondamento dell'uguaglianza come somiglianza non solo garantisce che l'uguaglianza di genere non sarà mai raggiunta; è sbagliato su entrambi i fronti. Il sesso in natura non è una bipolarità, è un continuum; la società lo trasforma in una bipolarità. Una volta fatto questo, richiedere di essere uguali a coloro che fissano lo standard – da cui si è già socialmente definiti come diversi – significa semplicemente che l'uguaglianza di genere è concettualmente progettata in diritto per non essere mai raggiunta.», *Ivi*, p. 233.

Drucilla Cornell, mediante la sua proposta di una elaborazione etico-femminista della soggettività che chiama *imaginative ethical ideal*, traccia una prospettiva in cui il diritto non dovrebbe semplicemente «accomodare» le differenze, ma trasformarsi in direzione di un'etica della responsabilità e della giustizia incarnata. Il compito del diritto non è proteggere un soggetto già costituito, bensì contribuire alla creazione di spazi simbolici e materiali che rendano possibile l'emergere di soggettività diverse, in divenire, non ancora pienamente nominate. Questo in quanto la soggettività non è un'entità fissa, ma un qualcosa che deve essere continuamente creato e negoziato attraverso le relazioni sociali e politiche; le soggettività giuridiche devono riflettere questa fluidità e la continua interazione tra individui e collettività. La legge e la giurisprudenza, dunque, non sono strutture rigide, ma strumenti che possono evolversi in risposta ai cambiamenti sociali e culturali.

Cornell introduce il concetto di «*imaginary domain*»¹⁷, inteso come lo spazio simbolico e psichico necessario affinché ogni individuo possa rielaborare le proprie identificazioni sessuali, razziali ed etniche. L'autrice sostiene che il diritto dovrebbe garantire questo spazio di auto-definizione, permettendo così una soggettività giuridica più inclusiva e relazionale.

La costruzione di una nuova soggettività giuridica presuppone il superamento della concezione tradizionale di soggettività come entità separata, individualistica e statica; il soggetto di diritto non è un soggetto indipendente, separato dalla comunità, ma esprime una relazione di continuità con essa.

Nel suo testo *Beyond Accommodation*, Cornell sostiene che il femminismo, per superare l'«accomodamento» liberale, debba rileggere le strutture simboliche del diritto e della cultura attraverso l'ausilio della decostruzione: gli ideali non legittimano norme immutabili, ma orientano una tensione infinita, uno *striving* costante verso l'ideale.

Da dove partire? Proprio dalla riarticolazione della nozione di individualità:

«we need to replace assumed adult individuality as the only basis of right with a concept of right that takes into account the insight that we are symbolic and socially constructed creatures. This is particularly important when we seek to legally address sexual freedom. Once we have done that, we can join the ethical ideal of individuation with the legal system. The

¹⁷ D. CORNELL, *Beyond Accomodation: Ethical Feminism, Deconstruction and the Law*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 1999.

imaginary domain is a legal right of personality that makes the person, as opposed to the state, the source of the meaning given to basic identifications as to one's national, ethnic, and linguistic background». ¹⁸

Il punto della questione con Cornell non è più il ribaltamento del rapporto gerarchico, la lotta contro la comune condizione di vessazione inflitta alle donne, quanto la possibilità di una ricostruzione simbolica della soggettività femminile. La creazione di uno spazio simbolico all'interno del quale gli individui possano elaborare e ridefinire il proprio sesso e la propria identità sessuale al di là dei ruoli imposti, diviene la condizione di partenza per ogni possibile rivendicazione:

«my argument in *Beyond Accommodation* is that we cannot transform our place in the world without challenging the culturally imposed limits to the feminine within sexual difference, and that we cannot truly challenge these limits without contesting the so-called bedrock of civilization of sexual differentiation imposed through normalized heterosexuality». ¹⁹

Uno degli snodi centrali del confronto tra MacKinnon e Cornell riguarda la rappresentazione giuridica del soggetto femminile. Per MacKinnon, il diritto liberale fallisce perché presume un soggetto universale neutro, che nella prassi coincide con l'uomo. Di qui l'insistenza sulla esperienza vissuta delle donne come criterio epistemologico privilegiato: la subordinazione delle donne è una conseguenza della loro posizione sociale che la legge definisce e rafforza.

Cornell, invece, propone una concezione post-strutturalista del soggetto, che include le dimensioni del desiderio, del simbolico e dell'inconscio. Mentre MacKinnon tende a concepire il diritto come

¹⁸ «Dobbiamo sostituire l'individualità adulta presunta come unica base del diritto con un concetto di diritto che tenga conto della consapevolezza che siamo creature simboliche e socialmente costruite. Questo è particolarmente importante quando cerchiamo di affrontare legalmente la libertà sessuale. Una volta fatto ciò, possiamo unire l'ideale etico dell'individuazione al sistema legale. Il dominio immaginario è un diritto legale della personalità che rende la persona, e non lo Stato, la fonte del significato attribuito alle identificazioni di base come la propria appartenenza nazionale, etnica e linguistica.», *Ivi*, p. 35.

¹⁹ «Il mio argomento in *Beyond Accommodation* è che non possiamo trasformare il nostro posto nel mondo senza sfidare i limiti culturalmente imposti al femminile nella differenza sessuale, e che non possiamo veramente contestare questi limiti senza mettere in discussione il cosiddetto fondamento della civiltà rappresentato dalla differenziazione sessuale imposta tramite l'eterosessualità normalizzata.», *Ivi*, p. 32.

strumento di intervento correttivo sulla realtà sociale, Cornell lo vede come luogo di apertura al possibile che invita alla rielaborazione delle identità e delle relazioni. Partendo dai punti fermi del pensiero di Luce Irigaray, Cornell ricorda che la donna è ingabbiata da miti e metafore del femminile e, dunque, senza reinterpretare quei miti e quelle metafore che l'hanno definita, non è possibile forma alcuna di femminismo. Il femminile non è solo costruito socialmente, ma anche rappresentato simbolicamente attraverso immagini, narrazioni e fantasie: esso veicola una dimensione fantasmatica, cioè legata a immaginazioni collettive e inconsce.

Negli scritti di Cornell il femminile va pensato come mito o allegoria, cioè come *figura immaginaria* che agisce nei nostri desideri e nel nostro linguaggio. Questo le permette di non fissare mai il femminile come essenza, decostruendo l'ontologia del genere e lasciando aperta la possibilità di un'altra relazione con l'Altro. Il femminile, dunque, non si costruisce attraverso le norme e il diritto non è chiamato ad articolare la differenza sessuale, piuttosto «law should provide us with the moral and psychic space through which we come to terms with even the not yet dreamt of meanings of our "sex"». ²⁰ L'autentica lotta da intraprendere è quella della risignificazione delle figure della femminilità poiché l'autentica libertà è nella possibilità di trasformazione, non nella sovversione della struttura gerarchica dominante.

Le prospettive di indagine di MacKinnon e Cornell possono apparire antitetiché²¹, ma a ben vedere la contrapposizione è solo in superficie: la forza della riflessione di MacKinnon sta nell'aver reso giuridicamente visibile la subordinazione, mentre il contributo di Cornell apre lo sguardo sulla necessità di trasformare simboli, narrazioni e istituzioni per immaginare altri mondi possibili. Leggere insieme queste prospettive consente di cogliere tanto la dimensione materiale della disuguaglianza quanto l'urgenza di ripensare le categorie attraverso cui il diritto costruisce i soggetti. Le due impostazioni, infatti, possono essere rilette come stimoli alle discussioni attuali sulle questioni legate al rapporto tra i generi e la mia proposta è quella di far interagire le riflessioni di queste due straordinarie pensatrici e giuriste.

²⁰ D. CORNELL, *Beyond Accomodation: Ethical Feminism, Deconstruction and the Law*, cit., p. 35.

²¹ Commentando la filosofia di MacKinnon, Cornell scrive: «Ironically, MacKinnon makes the same mistake as Lacan by reducing the feminine and femininity to the endless masquerade of being the phallus so as to stand in as the signifier for their desire.» «Ironia della sorte, MacKinnon commette lo stesso errore di Lacan riducendo il femminile e la femminilità alla mascherata infinita dell'essere il fallo per fungere da significante del desiderio altrui.», *Ivi*, p. 140.

Nella giurisprudenza femminista di Cornell, l'immaginazione e l'individuazione sono costitutive del soggetto giuridico: il diritto deve garantire non solo protezione, ma anche le condizioni per un autentico divenire soggettivo.²² Il divenire persona implica un costante lavoro di ridefinizione di sé, attraverso cui ciascun individuo negozia le identità e i ruoli che la società gli attribuisce. Questa tensione, che consiste nel distinguere la propria voce da quelle configurazioni simboliche che tendono a determinarla, rappresenta per Cornell il significato profondo dell'«individuazione». Poiché tale processo non giunge mai a compimento definitivo, la persona rimane una possibilità aperta, sempre in costruzione.²³ Da qui derivano due conseguenze: a- nessun individuo può presentarsi al diritto come incarnazione perfetta di un concetto astratto di persona, può farlo solo attraverso le maschere che la legge costruisce per dare forma a quell'idea; b- in quanto idea estetica, la persona va intesa in senso «regolativo» e non «costitutivo» per riprendere la terminologia kantiana. Ciò significa che essa funziona come un ideale orientativo, mai pienamente realizzabile, che guida il nostro sforzo di vivere insieme in modo giusto.

Per Cornell, il fatto che ogni configurazione della persona sia destinata a rimanere insufficiente non è un ostacolo, bensì la condizione stessa della giustizia. La possibilità di rivedere continuamente le nostre rappresentazioni è ciò che tiene vivo l'ideale, impedendo che si irrigidisca.

Ed è lo stesso anche per i singoli individui: non solo la legge deve assumere la persona come idea regolativa, ma ciascuno di noi, per agire moralmente, deve immaginarsi come persona.

Solo un diritto capace di farsi terreno di immaginazione e di trasformazione, come suggerisce Cornell, e di dare voce alle esperienze concrete della subordinazione, come chiede MacKinnon, potrà tradurre l'innovazione normativa in una effettiva giustizia di genere.

²² STEPHEN D. SEELY, *Imagination and Individuation: Drucilla Cornell's Feminist Jurisprudence of Persons*, in *Feminist Legal Studies*, 2/2025.

²³ Per ricostruire il percorso mediante il quale l'autrice perviene a tali considerazioni si consultino anche D. CORNELL, *Rethinking Legal Ideals after Deconstruction*, in A. SARAT, L. DOUGLAS, M. MERRILL UMPHREY, *Law's Madness*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2006; D. CORNELL, *Moral Images of Freedom: A Future for Critical Theory*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2008; D. CORNELL, *Thinking the Future, Imagining Otherwise*, in R. HEBERLE, B. PRYOR, *Imagining Law: On Drucilla Cornell*, State University of New York Press, Albany, 2008.

4. *Proposte di riarticolazione: soggetti di relazione*

È ancora utile parlare di soggettività giuridica? È possibile una riarticolazione del soggetto giuridico che tenga conto della comune esperienza femminile di subordinazione alla realtà e al diritto maschili?

Il primo passo verso una riarticolazione della soggettività giuridica comporta l'accoglimento di una concezione del sé che – come sostiene la giurista Jennifer Nedelsky – si definisce *relazionale*.

Secondo la visione dell'autrice, gli individui non si limitano a vivere gli uni con gli altri, ma sono costituiti da una rete di relazioni che plasmano il loro bagaglio di competenze e abilità intellettive ed emotive. Il riconoscimento della natura costitutiva delle relazioni accompagna le persone durante tutta la vita, non è solo una caratteristica di una fase come l'infanzia, l'adolescenza, o il risultato di una situazione di dipendenza temporanea. La piena comprensione del sé e la capacità di operare scelte esistenziali autenticamente significative risultano inestricabilmente legate alla rete delle relazioni interpersonali in cui ciascun individuo è immerso.

La prospettiva relazionale sottolinea la co-costituzione di soggetti e relazioni: gli individui si configurano attraverso i legami che intrattengono, e al contempo agiscono come agenti trasformativi di tali legami.

La portata delle relazioni come costitutive – ma non determinanti – nella configurazione della soggettività, implica una radicale messa in discussione del concetto di individuo come "agente razionale" o autonomo:

«the misguided individualism of the conception of self is paralleled in an equally misguided conception of autonomy as independence; in the modern, bureaucratic welfare state, the idea of autonomy as independence does not help us understand the best way to protect autonomy in the face of state power; we need a relational approach to law to achieve the values law is widely held to sustain. Thus, a relational approach to law and autonomy is one of the ways of making a relational self "livable", because of the inevitability of interconnection between ideas, values, and institutions – an interconnection which, indeed, is part of what we mean by "law"».²⁴

²⁴ «L'individualismo errato nella concezione del sé trova un parallelo in una concezione altrettanto errata dell'autonomia come indipendenza; nello stato assistenziale moderno e burocratico, l'idea di autonomia come indipendenza non aiuta a comprendere il modo migliore per proteggere l'autonomia di fronte al potere statale; abbiamo bisogno di un

In tale ottica l'autonomia non è un'illusoria indipendenza, ma la possibilità di partecipare alla creazione del sé; una creazione continua che affonda le sue radici nella fitta trama di relazioni in cui siamo immersi. Autonomia come capacità di agire creativamente con tale flusso di relazioni:

«we have the capacity to interact creatively, that is, in an undetermined way, with all the relationships that shape us – and thus to reshape, re-create, both the relationships and ourselves. The idea that such acts arise from the actor rather than being determined by something else is captured by the notion of autonomy».²⁵

Nella concezione relazionale del sé umano, l'autrice individua una dimensione fondamentale che è quella della dipendenza, la quale non può essere ignorata dal lessico e dall'azione politica e giuridica:

«I see a close link between the failures to take dependency and care seriously and the traditional “subject” of legal and political thought who is abstracted away from his embodied state. If a sense of ourselves as embodied were always central to thinking about how to structure our lives together, I do not think that physical caretaking could be treated with the disdain that it is».²⁶

In tale contesto la relazione ricolloca al centro della discussione l'essere umano come soggetto *incarnato*, corporeo e, dunque, *vulnerabile*.

approccio relazionale al diritto per raggiungere i valori che si ritiene comunemente che il diritto debba sostenere. Quindi, un approccio relazionale al diritto e all'autonomia è uno dei modi per rendere il sé relazionale “vivibile”, a causa dell'inevitabilità dell'interconnessione tra idee, valori e istituzioni -un'interconnessione che, in effetti, è parte di ciò che intendiamo con “diritto”.» J. NEDELSKY, *Law's Relations: A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 38.

²⁵ «Abbiamo la capacità di interagire in modo creativo, cioè non determinato, con tutte le relazioni che ci plasmano- e quindi di rimodellare, ricreare, sia le relazioni che noi stessi. L'idea che tali atti sorgano dall'agente anziché essere determinati da qualcos'altro è catturata dalla nozione di autonomia.» *Ivi*, pp. 45-46.

²⁶ «Vedo un legame stretto tra la mancanza di considerazione per la dipendenza e la cura e la figura tradizionale del 'soggetto' del pensiero giuridico e politico, astratto dalla sua condizione corporea. Se il nostro essere incarnati fosse sempre centrale nel pensare a come strutturare la vita in comune, non credo che la cura fisica potrebbe essere trattata con il disprezzo che spesso riceve.» *Ivi*, p. 34.

Seguendo la prospettiva della giurista Martha Fineman, in particolare, la vulnerabilità «is posited as the characteristic that positions us in relation to each other as human beings and also suggests a relationship of responsibility between state and individual».²⁷ La vulnerabilità è il momento di connessione reale tra gli individui perché è la scoperta di una radice comune e di una comune sorte, quella della fragilità esistenziale e corporea, che attraversa la vita di ognuno. La vulnerabilità è il senso della condizione umana e deriva dalla nostra realtà corporea corruttibile da ogni evento imprevisto e incontrollabile.

Fineman colloca il concetto di vulnerabilità nell'ambito della riflessione sulla teoria dell'eguaglianza e lo considera un passaggio preliminare per ribadire la necessità di un'autentica responsabilità sociale dello Stato in favore dell'eguaglianza sostanziale, in un contesto – come quello degli Stati Uniti – che riconosce semplicemente una forma di *equal protection law*. Tuttavia, la nozione di vulnerabilità non è solo, come Fineman sostiene, il perno intorno al quale ruota la responsabilità sociale, ma può diventare la tappa liminare per la costruzione di un soggetto di diritto aperto e permeabile.

Ridefinire e ricollocare un nuovo soggetto di diritto vuol dire aprire l'individualismo del soggetto universale maschile all'idea di un soggetto di relazione. Un soggetto che abdichi alla sua posizione sovrana attraverso il riconoscimento della sua vulnerabilità, della sua dipendenza, della sua mancanza: «vulnerability thus freed from its limited and negative associations is a powerful conceptual tool with the potential to define an obligation for the state to ensure a richer and more robust guarantee of equality than is currently afforded under the equal protection model».²⁸

Vulnerabilità intesa, nelle intenzioni dell'autrice, come dispositivo euristico – *heuristic device* – che consenta l'apertura di nuove prospettive di significato degli istituti tradizionali della teoria del diritto e della teoria politica. La nozione di soggetto vulnerabile permette di riconoscere, contrariamente alla teoria liberale, che quella della dipendenza e della

²⁷ «La vulnerabilità è la caratteristica che ci posiziona in relazione gli uni con gli altri come esseri umani e promuove un rapporto tra Stato e individuo basato sulla responsabilità.» M. A. FINEMAN, *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, in *Emory Law Journal*, 2/2010, p. 255.

²⁸ «La vulnerabilità, liberata dalle sue associazioni limitate e negative, è uno strumento concettuale potente con il potenziale di definire un obbligo per lo stato di garantire un'uguaglianza più ricca e solida di quella attualmente offerta dal modello di protezione eguale.» M. A. FINEMAN, *The vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in *Yale Journal of Law & Feminism*, 1/2008, pp. 8-9.

precarietà in tutte le sue forme, è una *potenzialità* presente in ciascuno di noi, in ogni momento. L'autosufficiente soggetto liberale è, in realtà, immerso in una rete di relazioni, da cui dipende e dalle quali viene definito.

Alcuni studiosi, tuttavia, hanno osservato che l'enfasi di Fineman sull'universalità della vulnerabilità possa attenuare la dimensione politica del conflitto, rendendo meno riconoscibili le lotte concrete contro le strutture di potere. Concepire la vulnerabilità come una caratteristica esistenziale comune a tutti gli esseri umani rischia di trasformarla in un concetto troppo astratto per organizzare una resistenza efficace contro le disuguaglianze strutturali. La *rhetoric of resilience* finemaniana – benché utile – può riprodurre logiche neoliberali secondo cui gli individui sono chiamati a gestire la propria vulnerabilità piuttosto che a trasformare le condizioni che la producono.²⁹

Secondo altri critici, l'idea che la vulnerabilità sia universale può portare a una sottovalutazione delle differenze materiali e storiche, rischiando che il diritto non riconosca chi subisce più fortemente gli effetti delle strutture oppressive. Non tutte le vulnerabilità sono uguali e l'impegno politico-giuridico dovrebbe includere strategie redistributive e politiche che affrontino le cause specifiche del danno.³⁰

Sebbene queste obiezioni abbiano il merito di richiamare l'attenzione sulla distribuzione diseguale della vulnerabilità e sulle forme concrete di oppressione, esse non colgono il nucleo innovativo della proposta di Fineman. Infatti, l'obiettivo della teoria non è negare la differenza né dissolvere i conflitti politici in un universalismo astratto, ma ridefinire il punto di partenza del diritto.

Collocare la vulnerabilità sul piano dell'universale significa sottrarre la categoria a una logica meramente particolare o settoriale, che rischierebbe di relegare le donne, le minoranze o altri gruppi discriminati a posizioni di eccezione o di fragilità "speciale". In altre parole, ciò che Fineman intende affermare è che la vulnerabilità non è il segno di una mancanza o di una debolezza, ma la condizione antropologica fondamentale che accomuna tutti e che, proprio per questo, deve diventare la misura e il parametro delle istituzioni.

²⁹ Si fa riferimento a B. P. DAVIS, E. ALDIERI, *Precarity and Resistance: A Critique of Martha Fineman's Vulnerability Theory*, in *Hypatia*, 2/2021, pp. 322-323.

³⁰ A. TIMMER, M. BAUMGÄRTEL, L. KOTZÉ, L. SLINGENBERG, *The potential and pitfalls of the vulnerability concept for human rights law*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 3/2021, pp. 191-194.

Le critiche, pur pertinenti, finiscono quindi per confondere il piano analitico con quello normativo: sul piano descrittivo, è vero che in alcune contingenze esistono vulnerabilità più marcate, ma sul piano normativo, riconoscere che la vulnerabilità appartiene a tutti consente di evitare la stigmatizzazione e, allo stesso tempo, di reclamare politiche redistributive giustificate non da una “debolezza particolare”, ma dalla condizione umana universale. È proprio questa universalizzazione che permette di trasformare la vulnerabilità in fondamento di rivendicazioni più inclusive.

Da qui si comprende come la nozione finemaniana di soggetto vulnerabile si inserisca perfettamente nella traiettoria che abbiamo seguito in questo lavoro: la critica femminista del diritto non si limita a denunciare l’androcentrismo del soggetto giuridico tradizionale, ma propone nuove immagini capaci di ridefinire i presupposti stessi della giuridicità. La vulnerabilità, lungi dal neutralizzare i conflitti, diventa la cornice entro cui i conflitti possono essere riconosciuti e affrontati senza ridurre alcuni soggetti a eccezioni da tutelare.

In questo senso, l’elaborazione di Fineman si collega direttamente alla necessità, sottolineata da Cornell, di riconoscere che il soggetto del diritto è sempre un processo in divenire, situato, relazionale. La vulnerabilità ci ricorda che nessuno è mai pienamente autosufficiente, mentre l’immaginazione giuridica ci invita a creare istituzioni capaci di dare voce a questa comune condizione. Insieme, questi due elementi delineano la strada per una trasformazione del diritto che non si accontenta di correggere le disuguaglianze marginalmente, ma che rielabora alla radice il concetto stesso di soggetto giuridico.

Se il soggetto è vulnerabile in virtù della sua condizione corporea e relazionale, esso non può più essere concepito come proprietario di sé, ma come costitutivamente espropriato, dipendente, aperto alla relazione.

È in questo contesto che si colloca la riflessione di Judith Butler e Athena Athanasiou, espressa nell’opera *Dispossession. The Performative in the Political*, nella quale il termine *dispossession* non designa una semplice perdita o privazione, ma la condizione costitutiva dell’esistenza soggettiva. Con le parole delle autrici «dispossession is not the opposite of possession but its constitutive condition; to be a subject is to be dispossessed by virtue of one’s social and linguistic relations».³¹

³¹ «La spossessione non è l’opposto del possesso, ma la sua condizione costitutiva; essere un soggetto significa essere sposseduti in virtù delle proprie relazioni sociali e linguistiche.» J. BUTLER, A. ATHANASIOU, *Dispossession. The Performative in the Political*, Polity Press, Cambridge-Malden, 2013, p. 4.

La *dispossession*, lungi dal rappresentare una condizione di minorità o di impotenza, diventa il presupposto stesso della soggettività, poiché il soggetto viene al mondo soltanto nell'apertura verso l'altro e nella dipendenza da lui: «to be dispossessed means to be given over to others, to be affected and moved by them, and to be capable of response in that exposure».³² In questo senso, la *dispossession* coincide con una forma di esposizione radicale, nella quale vulnerabilità e possibilità d'azione si intrecciano.

Essere «dis-posseduti» significa, dunque, riconoscere che la nostra identità, lungi dall'essere un dato originario, è il risultato di una continua negoziazione tra linguaggio, potere e riconoscimento. L'io non precede la relazione, ma emerge in essa, attraversato da forze che lo superano: il discorso, la storia, le norme che definiscono ciò che può essere nominato, rappresentato, considerato persona.

La teoria della *dispossession* radicalizza così la nozione di soggettività vulnerabile: il soggetto non è soltanto esposto al mondo, ma costituito da questa esposizione, "dato" all'altro prima ancora di potersi concepire come autonomo. Ciò che il pensiero moderno ha inteso come *proprietà di sé* viene qui decostruito in favore di una soggettività relazionale che non coincide mai con il pieno possesso della propria identità. Il linguaggio, la socialità e la corporeità diventano i luoghi in cui si gioca la possibilità di essere e di agire.

In questo senso, *Dispossession* prosegue e radicalizza il progetto di *Undoing Gender* e di *Precarious Life* rappresentando un soggetto che si costituisce solo nel punto in cui è esposto a essere ferito, interpellato, riconosciuto: «we are, from the start, given over to others and to language; we are not merely in the world, but of it, through relations that we never chose».³³ Da qui discende l'idea che l'etica non possa fondarsi su un'autonomia pre-sociale, ma su una responsabilità che nasce dall'esposizione reciproca. L'altro non è il limite della mia libertà, ma la sua condizione di possibilità.

Il dispositivo teorico di Butler e Athanasiou, però, non si limita a una fenomenologia della vulnerabilità: esso diventa anche un modo per pensare la resistenza performativa. Se la soggettività è un effetto del potere, essa può anche risemantizzarlo. Come osservano le autrici, «performativity is

³² «Essere sposseduti significa essere consegnati agli altri, essere da loro toccati e mossi, e al tempo stesso essere capaci di rispondere in tale esposizione.» *Ivi*, p. 8.

³³ «Siamo, fin dall'inizio, consegnati agli altri e al linguaggio; non siamo semplicemente *nel* mondo, ma *del* mondo, attraverso relazioni che non abbiamo mai scelto.» *Ivi*, p. 34.

not the repetition of power without remainder; it is the very mechanism through which the subject might come to act otherwise». ³⁴ Il diritto non è chiamato a proteggere una sovranità già data, ma a dare forma istituzionale alla vulnerabilità condivisa, traducendo l'esposizione in principio normativo: la performatività è il luogo in cui la vulnerabilità diviene resistenza, «the site where vulnerability becomes resistance, where exposure to power also enables the rearticulation of agency». ³⁵

La dimensione performativa del politico e del giuridico implica che la soggettività non sia mai un presupposto ma un effetto: il soggetto si costituisce nell'atto stesso di essere riconosciuto, interpellato, nominato.

Tuttavia, proprio questa dipendenza dal riconoscimento apre lo spazio del conflitto e della trasformazione. L'atto performativo non si limita a riprodurre le norme esistenti, ma può risemantizzarle, piegarle, sovvertirle. La vulnerabilità diventa così il punto d'origine della potenza trasformativa, la condizione per una pratica politica capace di riconfigurare le relazioni di potere attraverso la parola e l'azione.

La soggettività giuridica contemporanea non può dunque più fondarsi sulla proprietà o sull'autonomia, ma sulla relazionalità come condizione costitutiva: essere soggetti significa essere costantemente plasmati, interpellati, talvolta feriti dai poteri del linguaggio e delle istituzioni, ma anche capaci di risignificare quelle stesse forze.

In questo quadro, la soggettività femminile - storicamente espropriata e nondimeno eccedente rispetto ai dispositivi di inclusione/esclusione - diviene laboratorio privilegiato per una teoria della persona non proprietaria, aperta e performativa. L'esperienza del femminile, infatti, mostra con maggiore evidenza la condizione di *dispossession* che accomuna ogni esistenza umana, rendendo visibile ciò che il soggetto giuridico moderno ha rimosso: la dipendenza, la corporeità, la vulnerabilità.

È in questa direzione che si può immaginare una ricostruzione del diritto capace di accogliere l'umano non come possesso ma come comune esposizione, fondando l'eguaglianza sulla reciproca dipendenza piuttosto che sulla finzione dell'indipendenza. La soggettività giuridica, ripensata alla luce di Butler e Athanasiou, si emancipa dall'idea di fondamento per farsi processo, pratica relazionale e linguistica che costruisce continuamente il proprio significato.

³⁴ «La performatività non è la ripetizione del potere senza resto; è il meccanismo stesso attraverso cui il soggetto può giungere ad agire altrimenti.» *Ivi*, p. 48.

³⁵ «Il performativo è il luogo in cui la vulnerabilità si fa resistenza, dove l'esposizione al potere consente anche una riformulazione della capacità di agire.» *Ivi*, p. 92.

2/2025

Lungi dal dissolvere la responsabilità, questa prospettiva la radicalizza: se ogni soggetto è costitutivamente esposto e interdipendente, allora la responsabilità reciproca non può che coincidere con la cura delle relazioni che ci definiscono. Il diritto, in quanto forma simbolica di co-appartenenza, è chiamato a riconoscere questa esposizione come principio generativo di eguaglianza e di dignità.